



COMUNE DI MONTE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N	20
ADUNANZA	30.06.2021
CODICE ENTE	10761 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC CON RIFERIMENTO ALLA COMPONENTE T.A.R.I..

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **17.00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - LUPO STANGHELLINI GIUSEPPE	SINDACO	Presente
2 - DEFENDI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
3 - ROSSI DIEGO	CONSIGLIERE	Presente
4 - VANAZZI ROSA GABRIELLA	CONSIGLIERE	Presente
5 - SEVERGNINI ELENA	CONSIGLIERE	Presente
6 - BIGNAMINI LUIGI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
7 - SEVERGNINI GIAN LUCA	CONSIGLIERE	Presente
8 - NOSOTTI NICOLE	CONSIGLIERE	Assente
9 - MONTANA FRANCESCA	CONSIGLIERE	Assente
10 - LEONI PIETRO CARLO	CONSIGLIERE	Presente
11 - GOLANI MORENO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 9

Totale assenti 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000) il Segretario Comunale – **dott.ssa Angelina Marano** che, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **avv. Giuseppe Lupo Stanghellini** nella sua qualità di Sindaco Pro-tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC CON RIFERIMENTO ALLA COMPONENTE T.A.R.I..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- L'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 dispone che "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità di Regolazioni per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";
- La disposizione di cui al punto che precede, espressamente attribuisce all'Autorità tra le altre, le funzioni di:
 - Predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" (lett. f);
 - Approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h);
 - Verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- In ossequio al suddetto dettato normativo, l'ARERA con propria deliberazione 31 ottobre 443/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) omogeneo e valido su tutto il territorio nazionale;
- Il predetto metodo tariffario richiama espressamente le tabelle di cui all'allegato 1 del DPR 27 aprile 1999, n. 158 ivi compresa la classificazione delle c.d. utenze non domestiche.

Premesso, altresì, che:

- L'art. 1, comma 792 della predetta Legge 27 dicembre 2019, n. 160 potenzia le attività di riscossione relative agli atti di accertamento emessi;
- Il D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*", in G.U. Serie Generale n. 226 del 11.09.2020 (c.d. decreto sull'economia circolare), ha apportato modifiche al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante il Codice dell'Ambiente,

prevedendo nuove regole in materia ambientale, con consistenti riflessi sulla gestione del prelievo sui rifiuti;

- In particolare, per quanto di maggiore interesse, il citato D. Lgs. n. 116/2020,
 - a) modificando gli artt. 183 e 184 TUA fornisce una nuova definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, al contempo eliminando il concetto di assimilazione;
 - b) ha individuato le utenze non domestiche i cui rifiuti possono essere considerati urbani, mediante il combinato disposto di cui agli Allegati L-quater ed L-quinqies al D. Lgs. n. 152/2006;
 - c) modificando l'art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006, ha concesso alle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di poter ricorrere al libero mercato per il recupero di tali rifiuti godendo della esenzione dal pagamento della quota variabile del tributo.

Considerato che:

- assume particolare rilevanza la questione riguardante la tassabilità delle aree di produzione delle attività industriali, alla luce delle definizioni di rifiuto urbano e speciale di cui agli artt. 183 e 184 Testo Unico Ambientale, così come modificati dal D. Lgs. n. 116/2020. Infatti, mentre l'art. 183 TUA, mediante il richiamo agli Allegati L-quater e L-quinqies al D. Lgs. n. 152/2006, sembra escludere dalla lista di attività suscettibili di produrre rifiuti urbani le aree di produzione industriale (con conseguente esclusione dalla loro tassabilità ai fini TARI), l'art. 184, co.3, lett. c), TUA, chiarisce che si considerano speciali i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali *“se diversi da quelli urbani”*, così ammettendo che anche tali tipologie di attività siano suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- medesima rilevanza assume l'applicazione dell'art. 238, co. 10, TUA; che, così come modificato dal D. Lgs. n. 116/2020, ha fatto venire meno il regime di privativa comunale, stabilendo: *“Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche pria della scadenza quinquennale”*.

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) cap. IV-Componente TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23/07/2014 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 20/03/2018;

Ritenuto di dover adeguare la normativa regolamentare del Comune di MONTE CREMASCO alle novità normative intervenute nell'anno 2020 e, in particolare, alle Deliberazioni adottate da ARERA e al Decreto Legislativo n. 116/2020;

Atteso che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa rifiuti (TARI), si ritiene opportuno approvare un nuovo Regolamento per la disciplina della tassa in oggetto valevole a partire dall'anno d'imposta 2021, che recepisca, altresì, le modifiche normative nel frattempo intervenute;

Esaminato lo schema di “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)”, composto da n. 37 (trentasette) articoli e 1 (uno) Allegato, che si allega alla presente sotto la **lettera A)** per costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerata la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 3, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021 convertito con modificazioni dall'art. 1 L. 21.05.2021 n. 69 che, limitatamente all'anno 2021, fissa al 30 giugno il termine per l'approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto l'allegato parere favorevole del Revisore dei Conti, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1 lettera b, n. 7 del D. Lgs. n. 267/2000;

Uditi gli interventi del punto all'ordine del giorno che si allega al presente atto, sotto la **lettera B)** per formarne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;;

Con voti favorevoli n.7, astenuti n. 2 (Leoni e Golani), nessun contrario, espressi per alzata di mano da n.9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE il "Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)" allegato alla presenta deliberazione sotto la lettera A) formandone parte integrante e sostanziale;
3. DI REVOCARE il precedente Regolamento approvato con delibera di Consiglio n. 14 del 23/07/2014 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 20/03/2018;
4. DI DARE ATTO CHE il Regolamento in oggetto ha efficacia dal 01 gennaio 2021;
5. DI DARE ATTO CHE il Regolamento de quo entra in vigore decorsi 15 gg. dalla relativa pubblicazione;
6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione all'Area Economico/Finanziaria Ufficio Tributi per la trasmissione telematica della presente deliberazione per la pubblicazione sul Portale del Federalismo fiscale che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui all'art. 52, co. 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e all'art. 13 bis e 15 del D. L. 201/2011 convertito dalla Legg 214/2011, secondo le precisazioni riportate nella Circolare del MEF prot. 4033/2014.
7. DI PUBBLICARE la presente deliberazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Successivamente, stante la necessità e urgenza di procedere;

Con voti favorevoli n.7, astenuti n. 2 (Leoni e Golani), nessun contrario, espressi per alzata di mano da n.9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA:

Il Responsabile del Servizio

F.to: Il Sindaco avv. Giuseppe Lupo Stanghellini

PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Il Responsabile del Servizio

F.to: Il Sindaco avv. Giuseppe Lupo Stanghellini

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to avv. Giuseppe Lupo Stanghellini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Angelina Marano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

n. 270 Registro delle Pubblicazioni

Si attesta:

☒ la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio ON line di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Monte Cremasco li, **21 LUG. 2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Angelina Marano

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Angelina Marano

COPIA conforme all'originale per uso amministrativo.

Monte Cremasco, li **21 LUG. 2021**



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Angelina Marano)